

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2241/88 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1988

che prevede misure speciali per la trasformazione di talune varietà di arance nel corso della campagna 1988/1989 e reca modifica dei regolamenti (CEE) n. 2601/69 e (CEE) n. 3391/87

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3391/87 <sup>(5)</sup>, prevede, per la campagna 1987/1988 e limitatamente a un determinato quantitativo, che le arance della varietà «Shamouti» possano beneficiare delle disposizioni previste per talune varietà di arance destinate alla trasformazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3391/87 del Consiglio, del 9 novembre 1987, che prevede misure speciali per la trasformazione di talune varietà di arance e reca modifica del regolamento (CEE) n. 2601/69 ha reso applicabile il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 2601/69 in Spagna, per la campagna 1987/1988, alle arance delle varietà Cadenera, Castellana e Macetera, entro i limiti di un determinato quantitativo;

considerando che la situazione che caratterizza lo smaltimento delle suddette varietà persiste ed è pertanto opportu-

no estendere alla campagna 1988/1989 le disposizioni previste per la campagna 1987/1988,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2601/69 è sostituito dal testo seguente:

*« Articolo 3 bis*

Durante le campagne 1987/1988 e 1988/1989 gli articoli da 1 a 4 si applicano alle arance della varietà Shamouti, entro il limite di un quantitativo globale di 3 000 tonnellate di prodotto fresco per campagna, da ripartirsi tra gli Stati membri produttori conformemente alla procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72. ».

*Articolo 2*

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3391/87 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Durante le campagne 1987/1988 e 1988/1989, il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 2601/69 si applica in Spagna alle arance delle varietà Cadenera, Castellana e Macetera per un quantitativo globale per tutte e tre le varietà di 10 000 tonnellate di prodotto fresco per campagna. ».

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS

<sup>(1)</sup> GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 59.

<sup>(2)</sup> GU n. C 167 del 27. 6. 1988.

<sup>(3)</sup> GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 33.

<sup>(4)</sup> GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU n. L 323 del 13. 11. 1987, pag. 2.